Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 18 marzo 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 10 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1962,
registro n. 4 Presidenza, foglio n. 195

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

OLDANI Battista, nato a Magenta (Milano) il 10 aprile 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso giovane combattente, con indomito coraggio, esponendosi a grave pericolo, apriva il fuoco contro una colonna tedesca in movimento riuscendo ad infliggerle perdite rilevanti. Colpito da concentrato fuoco delle armi nemiche, si abbatteva al suolo esanime. — Fidenza, 24 aprile 1945.

(733)

Decreto presidenziale 10 maggio 1962
registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 56

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LODI William, nato a Modena il 23 dicembre 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Accerchiato con la propria squadra da preponderanti forze nemiche, opponeva ferma resistenza e, sebbene ferito, incitava gli uomini a non desistere dalla lotta. Colpito a morte, si abbatteva al suolo esamine. Fulgido esempio del più puro eroismo. — Benedello di Pavullo, 5 novembre 1944.

(734)

Decreto presidenziale 15 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1962,
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 63

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PERACCHI Guerino, nato a Salsomaggiore l'11 marzo 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel tentativo di effettuare una urgente azione di collegamento, si avventurava fra le linee nemiche con temerario coraggio. Scoperto e circondato ed avendo rifiutato di arrendersi, veniva trucidato sul posto. — Besozzola Stuzzano (Valle dello Stirone), 15 febbraio 1945.

(735)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1874.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituita in Salerno una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:
esperto coltivatore (n. 2 sezioni);

2) scuola professionale per la meccanica agraria, con sezioni per:
meccanico agrario (n. 2 sezioni);

3) scuola professionale per la frutticoltura, con sezione per:
frutticoltore;

4) scuola professionale per la zootecnia e il caseificio, con sezione per:
casaro.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 50.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 111 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 1. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Salerno

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	6
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	6
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 48 settimanali	
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	6
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2034.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo commerciale misto e a tipo industriale femminile « Emilio De Marchi Junior » di via Brunacci, 2, Milano.

N. 2034. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo commerciale misto e a tipo industriale femminile « Emilio De Marchi Junior » di via Brunacci, 2, Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2035.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione collegio universitario « Da Rio » di Padova.

N. 2035. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione collegio universitario « Da Rio », di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2036.

Modificazione dello statuto dell'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, con sede in Milano.

N. 2036. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene modificato lo statuto dell'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2037.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale amministrativo di Imola.

N. 2037. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dello Istituto tecnico commerciale statale amministrativo di Imola, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 75. — VILLA

LEGGE 6 febbraio 1963, n. 222.

Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:

n. 65 assistente capo;
n. 210 primo assistente;
n. 50 assistente;
n. 90 coadiutore capo;
n. 310 primo coadiutore;
n. 100 coadiutore;
n. 290 primo aggiunto di cancelleria;
n. 80 aggiunto di cancelleria;
n. 180 primo subalterno;
n. 60 subalterno.

Art. 2.

L'attribuzione dei posti di assistente capo, primo assistente, coadiutore capo, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno, verrà effettuata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte quali risultano dai rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi e dell'anzianità di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. Per la attribuzione dei posti di assistente capo è prescritto il possesso da parte degli assistenti di un diploma di laurea valido nel territorio della Repubblica. Per l'attribuzione dei posti di coadiutore capo costituisce titolo di preferenza assoluta il possesso da parte dei coadiutori di un diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado valido nel territorio della Repubblica.

I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno sedici anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.

I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno nove anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.

Art. 3.

La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'articolo 1 sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potrà essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'estero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Per i posti istituiti con il precedente articolo 1, l'assegno base di cui all'articolo 11 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è stabilito nelle seguenti misure mensili:

assistente capo	L. 120.000
primo assistente	» 110.000
assistente	» 90.000
coadiutore capo	» 98.000

primo coadiutore	L.	90.000
coadiutore	»	75.000
primo aggiunto di cancelleria	»	77.000
aggiunto di cancelleria	»	65.000
primo subalterno	»	63.000
subalterno	»	55.000

Nella prima applicazione della presente legge la attribuzione dei posti di cui al precedente articolo 2 avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

Art 5.

Gli assegni di cui al precedente articolo 4 sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 6.

All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 223.
Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione e durata.

E' costituito il Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia per la durata di anni 60, con sede legale e amministrativa in Civitavecchia.

Il Consorzio è ente di diritto pubblico ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Scopi.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;

b) provvedere all'esecuzione delle opere e all'apprestamento delle attrezzature stesse, da finanziare attraverso il concorso dello Stato e il contributo degli enti locali ai sensi delle norme vigenti, ferme restando le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nelle materie di sua competenza;

c) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere e delle attrezzature, escluse quelle ferroviarie, nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;

d) provvedere al riscatto ed alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;

e) regolamentare il lavoro nell'ambito portuale, sentito il Consiglio del lavoro portuale, col potere di determinare le tariffe nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori;

f) amministrare, nell'ambito portuale, i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, nell'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione, col potere di fare concessioni per un periodo di tempo non superiore a 15 anni;

g) studiare, promuovere ed adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Civitavecchia, nonché quello commerciale e industriale dell'entroterra, in rapporto a tali traffici.

Art. 3.

Enti consorziati.

Partecipano al Consorzio:

lo Stato;

la Regione sarda e quelle laziale ed umbra, quando siano costituite;

la provincia di Roma;

i comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma.

Possono partecipare al Consorzio:

le province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Perugia, Terni, Cagliari, Nuoro e Sassari;

le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Province suddette.

Art 4.

Disponibilità finanziarie.

Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto il Consorzio dispone:

a) dei contributi deliberati dagli enti locali;

b) dei contributi a carico degli altri enti consorziati, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica — nei limiti rispondenti alle finalità consortili —, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici, sentita l'assemblea del Consorzio;

c) dei proventi delle gestioni di cui alla lettera d) dell'articolo 2 delle concessioni demaniali di cui alla lettera f) dello stesso articolo;

d) delle eventuali contribuzioni agli enti economici e istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Civitavecchia;

e) dei lasciti, donazioni ed oblazioni, nonchè delle somme a qualsiasi altro titolo provenienti al Consorzio stesso.

Art. 5.

Contributi dello Stato.

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati nella lettera c) dell'articolo 2, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere al Consorzio un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dal Consorzio al Ministro stesso.

Inoltre per consentire al Consorzio di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sarà riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari del Consorzio.

Art. 6.

Organi.

Sono organi del Consorzio:

1) il presidente;
2) l'assemblea;
3) il Consiglio direttivo;
4) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

Presidente.

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presidente può essere scelto anche al di fuori dei membri dell'assemblea.

Il comandante del porto di Civitavecchia è vice presidente del Consorzio.

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 8.

Assemblea.

Fanno parte dell'Assemblea, oltre il presidente del Consorzio:

1) in rappresentanza dello Stato:

a) il comandante del porto di Civitavecchia; il direttore della dogana di Civitavecchia; l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Roma; il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma,

b) sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati uno per ciascuno dai Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e dell'industria e commercio;

2) in rappresentanza delle Regioni: un consigliere regionale designato da ciascun Consiglio delle Regioni partecipanti;

3) in rappresentanza delle Province: il presidente di ciascuna delle Province partecipanti o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio provinciale;

4) in rappresentanza dei Comuni: il sindaco, o un suo delegato, e un consigliere comunale dei comuni di Roma e di Civitavecchia; il sindaco di ciascuno degli altri Comuni partecipanti, o un suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio comunale;

5) in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura: il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma o un suo delegato, scelto tra i membri della Giunta camerale; un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna partecipanti, scelto dai presidenti delle Camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione sarda; un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Umbria partecipanti, scelto dai presidenti delle Camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione umbra, quando costituita o, in mancanza, dal Ministro per l'industria e commercio; un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio partecipanti, esclusa quella di Roma già rappresentata, scelto dai presidenti delle Camere stesse e, in caso di disaccordo, dalla Presidenza della Regione laziale, quando costituita, o, in mancanza, dal Ministro per l'industria e commercio;

6) in rappresentanza della produzione:

a) un rappresentante degli armatori liberi;

b) un rappresentante degli armatori di linee sovvenzionate;

c) un rappresentante delle imprese imbarco e sbarco e degli spedizionieri;

d) un rappresentante dei commercianti e dei raccomandatari

e) un rappresentante degli industriali;

7) in rappresentanza del lavoro:

a) un rappresentante della gente di mare;

b) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali, di cui due appartenenti alla compagnia portuale di Civitavecchia.

I rappresentanti di cui ai numeri 6) e 7) del presente articolo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Non possono essere nominati o designati presidente o componenti dell'assemblea, e decadono di diritto dalla carica, coloro che siano dipendenti del Consorzio od abbiano con questo rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ovvero siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

Art. 9.

Consiglio direttivo.

Sono membri del Consiglio direttivo, oltre il presidente del Consorzio:

a) il comandante del porto di Civitavecchia;

b) il direttore della dogana di Civitavecchia;

c) l'ingegnere capo del Genio civile opere marittime di Roma;

d) il direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma;

e) i rappresentanti in seno all'assemblea della provincia di Roma e dei comuni di Roma, Civitavecchia, Cagliari ed Olbia;

f) il rappresentante in seno all'assemblea della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

g) i rappresentanti in seno all'assemblea delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio, dell'Umbria e della Sardegna;

h) i rappresentanti in seno all'assemblea delle Regioni partecipanti;

i) tre dei rappresentanti in seno all'assemblea delle Province indicate al secondo comma del precedente articolo 3, partecipanti, eletti dagli stessi a scrutinio segreto, in ragione di un rappresentante per le Province di ciascuna Regione;

l) uno dei rappresentanti della produzione in seno all'assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;

m) uno dei rappresentanti del lavoro in seno alla assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto.

Art. 10.

Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di quattro membri, di cui uno, che lo presiede, designato dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ed uno eletto a scrutinio segreto dall'assemblea, a maggioranza dei votanti, fra i non appartenenti al Consiglio direttivo.

Art. 11.

Durata delle cariche.

Il mandato del presidente e quello dei membri elettivi dura quattro anni e potrà essere rinnovato.

I membri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

Art. 12.

Funzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Egli presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Art. 13.

Funzioni dell'assemblea.

L'assemblea delibera:

a) sull'elezione del membro elettivo del Collegio dei revisori dei conti;

b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, previa relazione dei revisori dei conti;

c) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;

d) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consortile.

L'assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria quando egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno cinque membri del Consiglio direttivo ovvero un terzo dei consorziati con domanda scritta e motivata.

L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consorziati e sempre a maggioranza dei votanti.

Nel caso di parità di voti, la votazione sarà rinnovata. Verificandosi di nuovo la parità, prevarrà il voto del presidente.

Art. 14.

Funzioni del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo spettano la direzione e l'amministrazione del Consorzio.

Il Consiglio delibera sulle seguenti materie:

a) provvedimenti atti ad agevolare e sviluppare il traffico portuale;

b) concessioni demaniali di competenza del Consorzio;

c) norme e tariffe dei servizi di competenza del Consorzio;

d) redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

e) provvedimenti di urgenza di competenza della assemblea, da sottoporre alla stessa per ratifica nella prima riunione successiva;

f) funzioni stabilite dal regolamento.

Art. 15.

Funzioni del Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare l'esattezza delle scritture contabili del Consorzio e la loro rispondenza alle partite di bilancio.

Art. 16.

Prestiti.

Allo scopo di assolvere i compiti previsti dalla presente legge il Consorzio, in caso di necessità, ha facoltà di concludere prestiti o altre operazioni finanziarie nei modi ed alle condizioni stabilite dall'assemblea.

Tali deliberazioni dell'assemblea sono soggette alla approvazione dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

Art. 17.

Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'assemblea deve procedere all'approvazione del rendiconto consuntivo del Consorzio.

Tale rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo devono essere rimessi per ratifica, rispettivamente entro il mese di maggio e di settembre, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

Art. 18.

Fondo di riserva.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta ad un fondo di riserva.

Art. 19.

Imposte e tasse.

Nei riguardi della tassa di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'Ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

I materiali destinati alla costruzione, manutenzione e sistemazione, nonché all'esercizio delle opere e delle attrezzature portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 20.
Personale.

Il Consorzio espleta le sue attività mediante proprio personale o anche mediante personale di ruolo dei Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici, da collocare fuori ruolo nel numero che sarà determinato nel regolamento.

Art. 21.
Contratti.

I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata, nè produrre obbligazioni oltre il termine di durata del Consorzio stesso.

Art. 22.
Regolamenti organici.

Con appositi regolamenti organici da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e quello del personale.

Detti regolamenti organici saranno deliberati dalla assemblea del Consorzio e sottoposti all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 23.
Scioglimento.

L'Amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando dopo essere stata diffidata per l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, persista nel violarli o quando si verifichi l'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per il tesoro e quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione di nuovi organi del Consorzio ed è nominato un commissario straordinario.

Art. 24.
Consegna di beni di proprietà dello Stato.

Le aree, i beni e le opere appartenenti al Demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito portuale, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione.

Art. 25.
Riconsegna e devoluzione.

All'atto della cessazione del Consorzio tutti i beni ricevuti in consegna a norma del precedente articolo ed i relativi incrementi saranno riconsegnati all'Amministrazione della marina mercantile.

Gli avanzi netti di gestione, il fondo di riserva e qualsiasi altro residuo attivo del Consorzio saranno devoluti allo Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — COLOMBO — TAVIANI — TREMELLONI — SULLO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 224.

Modifica all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta di identità vistata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, è titolo valido per l'espatrio nei Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE 27 febbraio 1963, n. 225.

Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1326, sono estese:

a) agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza, già appartenenti

alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217;

b) agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza già appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Art. 2.

Il riconoscimento dell'anzianità di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, comporta il trasferimento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del personale di cui alla legge stessa e di quello di cui all'articolo 1, con il grado e la relativa anzianità posseduta nel Corpo di provenienza.

Per il personale proveniente dalle soppresse milizie della strada e portuaria, la carriera s'intende mai interrotta e, ai fini del computo del servizio effettivo e degli scatti di stipendio, l'anzianità di servizio del personale stesso è determinata dal congiungimento dei servizi prestati nelle soppresse milizie e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza senza soluzione di continuità.

Art. 3.

Per effetto dell'anzianità loro riconosciuta, gli ex appartenenti alle milizie della strada e portuaria e gli appuntati e guardie già appartenenti alla polizia dell'Africa italiana in possesso degli altri requisiti richiesti, hanno titolo alla ricostruzione della carriera nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle conseguenti promozioni ad anzianità o a scelta, previo giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento, come se all'atto della loro ammissione nei ruoli organici del Corpo avessero preso posto dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianità assoluta.

Le promozioni sono conferite in soprannumero per tutti i gradi; esse, anche se dovessero essere riferite a data anteriore a quella di ammissione del personale interessato nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non possono avere decorrenza anteriore alla data di ammissione suddetta.

Il personale cui è stata rivalutata la carriera per effetto della presente legge prende posto in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado inscritto in ruolo con pari anzianità assoluta e rispetto ai colleghi con lui promossi l'anzianità relativa è determinata dalla graduatoria di merito.

Art. 4.

Per il proseguimento della carriera del personale promosso e posto in soprannumero per effetto della presente legge, sono istituiti, in soprannumero, a partire dal 1° luglio 1963, nei vari gradi, per l'avanzamento fino al grado di colonnello compreso, posti pari ad un terzo delle vacanze previste per l'anno successivo alla data del 31 ottobre di ogni anno ed in numero comunque non inferiore ad uno. Tali posti saranno attribuiti al personale in soprannumero con le modalità previste dalle norme sull'avanzamento dei pari grado nella carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Al personale cui si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1956, n. 1326, il quale ha cessato dal servizio per qualsiasi causa o che è deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, va conferito, ora per allora, ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto e di riversibilità, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento, il grado che in occasione della ricostruzione della carriera avrebbe potuto conseguire anteriormente alla cessazione od al decesso.

Art. 6.

Gli effetti derivanti dalla presente legge sono operanti, ai fini economici, dal 1° luglio 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 febbraio 1963, n. 226.

Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, iscritto nei ruoli ordinari o nel ruolo transitorio ordinario, che era in possesso della abilitazione, ove prescritta, all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, se in servizio alla data del 23 marzo 1939, la nomina in ruolo verrà fatta decorrere, agli effetti giuridici e di carriera, dal 1° ottobre 1939.

I professori iscritti nei ruoli speciali transitori che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, verranno assunti nei ruoli ordinari, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939.

Parimenti con anzianità 1° ottobre 1939 verrà fatta decorrere la nomina in ruolo degli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica iscritti nei ruoli ordinari o transitori ordinari, se in possesso della abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, anche se non in servizio alla data del 23 marzo 1939, perchè perseguitati politici o razziali.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano integralmente anche agli insegnanti tecnico-pratici e d'arte applicata in servizio alla data del 23 marzo 1939 e che, all'entrata in vigore della legge 25 aprile 1940, n. 634, erano in possesso del titolo di studio prescritto.

Art. 3.

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorreranno dal 1° luglio 1963.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e successivi esercizi, concernenti il pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e istituti dell'istruzione elementare, secondaria e artistica.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 227.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di San Lorenzo, in rione Fornaci, del comune di Andria (Bari).

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria, in data 7 febbraio 1962, integrato con dichiarazione del 15 maggio 1962, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Lorenzo, in rione Fornaci del comune di Andria (Bari), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Vicaria.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 228.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Lino P. e M., in Sant'Elia di Fabriano (Ancona), con la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Precicchie dello stesso comune.

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fabriano, in data 1° marzo 1962, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della parrocchia di San Lino P. e M., in Sant'Elia di Fabriano (Ancona), con la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Precicchie dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 229.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Fosca, in frazione Borgnano del comune di Cormons (Gorizia).

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia, in data 27 novembre 1936, integrato con altro decreto e dichiarazione del 5 maggio 1962, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Fosca, in frazione Borgnano del comune di Cormons (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 230.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del Beneficio parrocchiale di Santa Maria della Rotonda.

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli, in data 30 giugno 1961, relativo al trasferimento del Beneficio parrocchiale di Santa Maria della Rotonda dalla sua sede originaria sita in via Santa Chiara di Napoli alla sede di nuova costruzione in via San Giacomo dei Capri.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 231.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Nomadelfia, del comune di Grosseto.

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto, in data 1° aprile 1962, integrato con dichiarazione in data 15 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in località Nomadelfia del comune di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1962.

Iscrizione nella tariffa di vendita italiana della sigaretta di marca estera Mercedes (Filtre).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;
Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;
Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una sigaretta di marca estera nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, numero 1592;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, la seguente sigaretta di marca estera è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Mercedes (Filtre), Lit. 20.000 il chilogrammo convenzionale. E' radiata dalla tariffa la sigaretta Mercedes Filtre di produzione olandese iscritta a lire italiane 19.750 più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1963
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 113. — MONACELLI

(1525)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1963.
Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Mantova e Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 al registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30, e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della ripetuta legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di includere nella rete delle strade statali la seguente strada, inserita al n. 160 del predetto piano generale: « innesto Strada statale n. 62 presso Cerese (Mantova) San Biagio-San Benedetto Po-Moglia-Carpi-innesto Strada statale n. 9 presso Madonnina di Modena » della lunghezza di km. 64 + 500;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata statale la seguente strada: « innesto Strada statale n. 62 presso Cerese (Mantova)-San Biagio-San Benedetto Po-Moglia-Carpi-innesto Strada statale n. 9 presso Madonnina di Modena » con la denominazione di « Strada statale n. 413 Romana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 125

(1249)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1963.
Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Milano-Pavia-Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, al registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181, del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della ripetuta legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di includere nella rete delle strade statali la seguente strada, inserita al n. 178 del predetto piano generale: « Milano-Locate-Triulzi-Valera Fratta-Santa Cristina (ponte in barche sul Po)-innesto Strada statale n. 10 presso Castel San Giovanni » della lunghezza di km. 56 + 000;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata statale la seguente strada: « Milano-Locate-Triulzi-Valera Fratta-Santa Cristina (ponte in barche sul Po)-innesto Strada statale n. 10 presso Castel San Giovanni » con la denominazione di « Strada statale n. 412 della Val Tidone ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1963
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 124

(1250)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Nomina del presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni:

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, approvato con decreto ministeriale del 10 marzo 1956, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 2 aprile 1957 con il quale l'avv. Antonio Grandi ed il rag. Frino Bonini vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Antonio Grandi ed il comm. rag. Frino Bonini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli, dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali specializzati ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali specializzati » che avrà luogo a Bologna dall'8 maggio al 22 maggio 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1963.

Iscrizione nella tariffa di vendita italiana della sigaretta di marca estera Muratti's Royal Filter.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Vista la legge 11 aprile 1959, n. 137;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro in data 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1962, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 106;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di una sigaretta di marca estera nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592, la seguente sigaretta di marca estera è inquadrata nel prezzo di tariffa a fianco indicato:

Muratti's Royal Filter, Lit. 20.000 il chilogrammo convenzionale.

E' radiata dalla tariffa la sigaretta Muratti's Royal Filter di produzione olandese iscritta a Lit. 19.750 più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1963
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 390. — MONACELLI

(1526)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1963.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, numero 298 che ne ha approvato lo statuto e 9 aprile 1962, n. 214 contenente modifiche allo statuto stesso;

Visti i propri decreti 3 luglio 1959 e 28 novembre 1961 riguardanti la nomina e successiva integrazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per i tre esercizi finanziari 1° luglio 1959-30 giugno 1962;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, è composto dai seguenti membri:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Bontempo dott. Etaliano, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Panella dott. Francesco, in rappresentanza della prefettura di Verona;

Pujatti dott. Antonio, in rappresentanza del comune di Verona;

Soave comm. Attilio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

Il Collegio dei revisori dei conti resterà in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(1469)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1963.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 19490/61, in data 12 febbraio 1962, dell'Amministrazione provinciale di Cremona concernente la classificazione a provinciale della strada comunale « Olmeneta-Cà del Botto-Statale numero 45-*bis* » della lunghezza di km. 3+600;

Visto il voto in data 26 novembre 1962, n. 2399, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada comunale « Olmeneta-Cà del Botto-Statale n. 45-*bis* » della lunghezza di km. 3+600 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1963.

Disposizioni concernenti autotrasporto merci in conto terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1949, 16 maggio 1953 e 20 giugno 1960;

Ritenuta l'opportunità di dettare nuove norme in materia di sostituzione di autoveicoli con portata compresa fra 25 e 50 quintali, muniti di autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi,

Decreta:

Art. 1.

E' ammessa, a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 giugno 1949 e salve le disposizioni previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, la sostituzione di autocarri — od autoarticolati — di portata compresa tra 25 e 50 quintali con altri di portata superiore, purchè il veicolo da sostituire risulti munito di autorizzazione al trasporto di merci per conto di terzi originariamente rilasciata in applicazione di norme emanate anteriormente al 30 luglio 1956.

Art. 2.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 1 del presente decreto dev'essere presentata, nei modi prescritti, entro il termine del 31 maggio 1963, a pena di decadenza.

Con la domanda dovrà essere prodotta entro lo stesso termine, documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto acquisto od ordinazione del veicolo.

Art. 3.

Nel caso di vendita di autocarro — od autoarticolato — munito di autorizzazione accordata a termini dell'art. 1 del presente decreto, il rilascio dell'autorizzazione in favore dell'acquirente, in applicazione dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, è ammesso soltanto quando l'acquirente sia figlio, genitore e coniuge del venditore, e semprechè sussistano giustificati motivi.

La limitazione prevista nel presente articolo dev'essere indicata nel provvedimento di autorizzazione ed annotata nella carta di circolazione del veicolo.

Art. 4.

Il presente decreto è da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(1558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Lanciano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Chieti numero 15473/II, del 12 ottobre 1962, il preside del Liceo ginnasio statale di Lanciano, in qualità di presidente dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Emma Allodoli Guidi, vedova dello scomparso, la donazione di L. 1.000.000 per la istituzione di un premio di studio biennale intitolato « Ettore Allodoli ».

(1511)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Oswald James Tate, Console di Gran Bretagna a Genova.

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ronald Victor Juchau, Console di Gran Bretagna a Milano.

In data 20 febbraio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernest John Kerly, Console di Gran Bretagna a Palermo.

(1512)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Polveriera », sito in comune di Novate Milanese (Milano).

Con decreto interministeriale n. 259 del 1° marzo 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Polveriera », sito in comune di Novate Milanese (Milano), della superficie complessiva di mq. 23.100.

(1483)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno attiguo all'ex strada militare del forte San Felice, sito in comune di Verona.

Con decreto interministeriale n. 260 del 1° marzo 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del relitto di terreno attiguo all'ex strada militare del forte San Felice, sito in comune di Verona, della superficie complessiva di mq. 80.

(1484)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Poligono di tiro a segno », sito in località San Giacomo del comune di Termeno (Bolzano).

Con decreto interministeriale n. 258 del 16 febbraio 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Poligono di tiro a segno », sito in località San Giacomo del comune di Termeno (Bolzano), della superficie complessiva di mq. 203.

(1485)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa combattenti ed impiegati di Montalbano Jonico (Matera)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 febbraio 1963, il geom. Renato Curatelli è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa combattenti ed impiegati di Montalbano Jonico (Matera), in sostituzione del geom. Michele Viggiani.

(1486)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa Edile Stradale Appalti Forniture C.E.S.A.F., con sede in Molino del Pallone (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 febbraio 1963, l'avv. Francesco Bonetti è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa Edile Stradale Appalti Forniture C.E.S.A.F., con sede in Molino del Pallone (Bologna), in sostituzione dell'avv. Giancarlo Guidotti, deceduto.

(1487)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 60, foglio n. 126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1962, n. 302, avranno luogo presso il Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 8 e 9 aprile 1963, con inizio alle ore 8.

(1555)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centosessantotto posti di applicato aggiunto in prova del ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esami a centosessantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 novembre 1962, avranno luogo in Roma, nei giorni 11 e 12 aprile 1963, con inizio alle ore 8, presso i seguenti Istituti:

Liceo ginnasio « Virgilio »: via Giulia, 38: da Abignano Sergio a Di Francesco Carmela.

Scuola media « Virgilio »: via Giulia, 38: da Di Francesco Sergio a Iollo Filomena.

Istituto tecnico commerciale « Gioberti »: corso Vittorio Emanuele, 217: da Iollo Vincenzo a Palladino Teresa.

Liceo ginnasio « Manara »: viale di Villa Pamphili, 7: da Pallante Giovanni a Sarcinella Francesco.

Scuola media « Manzoni »: viale di Villa Pamphili, 7: da Sardiello Maria a Zunica Tito.

La prova facoltativa di lingua tedesca si svolgerà in Roma presso il Liceo ginnasio « Virgilio », via Giulia, 38, il giorno 13 aprile 1963 alle ore 8.

(1557)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.